Pactum Online
Rivista telematica di diritto dei contratti
Pacini Giuridica

La valutazione del merito creditizio a tutela dell'interesse generale: oltre la relazione tra consumatore e intermediario

di MARGHERITA ZAPPATORE
Dottoranda di ricerca
Università Gabriele "D'Annunzio" Chieti - Pescara

(CORTE DI GIUSTIZIA UE, sent. 11 gennaio 2024, causa C-755/22; Pres. Jürimäe – Rel. Safjan – Avv. Gen. Richard de la Tour)

Abstract

L'esecuzione integrale del contratto di credito al consumo non esclude la responsabilità dell'intermediario per violazione dell'obbligo di valutazione del merito creditizio del cliente-consumatore, ancorché solvibile, giacché l'obbligo di cui all'articolo 8 della Direttiva 2008/48/CE è diretto a tutelare non solo consumatore e intermediario ma anche l'intero mercato e, a tal fine, a nulla rilevano i rapporti tra i singoli paciscenti. In caso di violazione, è da ritenere proporzionale la sanzione prevista dall'ordinamento di uno Stato membro che prevede la nullità del contratto e la decadenza del diritto del creditore al pagamento degli interessi convenuti.

The full execution of the consumer credit agreement does not exclude the liability of the intermediary for breach of the obligation to assess the creditworthiness of the customer-consumer, even if solvent, because the obligation under Article 8 of Directive 2008/48/EC is intended to protect not only consumers and intermediaries but also the entire market, and for this purpose, the relationships between individual users are irrelevant. In the event of infringement, the penalty provided for by the law of a single Member State which provides for the invalidity of the contract and the loss of the creditor's right to payment of the agreed interest must be considered proportionate.

Sommario: 1. Il caso; 2. Le questioni giuridiche; 3. La solvibilità del consumatore vale a "scagionare" il creditore dalla violazione dell'obbligo di valutazione del merito creditizio? Una lettura sistematica della norma; 4. Violazione dell'obbligo del merito creditizio e regime sanzionatorio; 5. Il regime sanzionatorio per inadempimento dell'obbligo di valutazione del merito creditizio nelle pronunce della Corte di giustizia; 6. Una finestra sul regime sanzionatorio in Italia: brevi cenni.

1. Il caso

Un consumatore conclude un contratto di credito al consumo per 50mila corone ceche con la JET Money s.r.o., cedendolo successivamente alla società Narokuj. Dopo aver rimborsato interamente il credito, maggiorato dagli interessi legali di mora per un importo totale di 85mila corone ceche, la società Narokuj decide di ricorrere in giudizio al fine di accertare la nullità del contratto di credito al consumo per asserita violazione dell'obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore da parte dell'istituto creditizio.

La società EC Financial, che nel frattempo era succeduta alla creditrice JET Money, resiste in giudizio, sostenendo che la solvibilità del consumatore sia stata sufficientemente valutata prima dell'erogazione del credito e che, in ogni caso, le norme relative alla tutela dei consumatori non siano applicabili al caso di specie giacché il credito, al momento del procedimento principale, non è più detenuto da un consumatore bensì da una società commerciale.

Il giudice nazionale, l'Okresní soud Praha-západ [Tribunale circoscrizionale di Praga-Ovest] sospende il procedimento principale al fine di sottoporre alla Corte europea la seguente questione pregiudiziale: «se la [direttiva 2008/48] sia volta a sanzionare il prestatore del credito per l'esame incompleto del merito creditizio del consumatore anche nel caso in cui il consumatore abbia rimborsato per intero il credito non sollevando obiezioni rispetto al contratto durante il periodo di rimborso».

2. Le questioni giuridiche

Due sono, tra tutte, le questioni giuridiche emergenti nella sentenza *de qua* meritevoli di approfondimento relative all'interpretazione dell'art. 8 e dell'art. 23 della dir. 2008/48. La prima. L'esecuzione integrale del contratto di credito al consumo può porre rimedio alla violazione dell'obbligo del creditore di valutare il merito di credito di un consumatore? La seconda. Una volta accertata la violazione del contratto di credito al consumo, il giudice può sanzionare il creditore con la nullità del contratto e la conseguente decadenza al pagamento degli interessi convenuti?

In entrambi i casi, giova preliminarmente considerare che la violazione dell'obbligo di valutazione del merito creditizio cui fa riferimento la Corte di giustizia si sostanzia nell'«esame incompleto» del merito creditizio, quindi in un processo valutativo che, pur essendoci stato e non essendo erroneo in sé, non ha condotto l'intermediario ad avere una piena ed effettiva conoscenza del grado di solvibilità del consumatore. Tale fenomeno rientra nell'espressione, ben più generica, «non corretta valutazione del merito creditizio», con cui la dottrina [così FALCONE, *"Prestito responsabile" e valutazione del merito creditizio*, in *Giur. comm.*, 2017, 1, 150; FALCONE, *Il trattamento normativo del sovraindebitamento del consumatore*, in *Giur. comm.*, 2015, 1, 132; BIFERALI, *La trasparenza bancaria*, in *Concorrenza, mercati e diritto dei consumatori* a cura di Catricalà, Cassano, Clarizia, UTET, 2018, 1878] suole intendere due fenomeni distinti

quali l'omissione totale o parziale, da parte dell'intermediario, del processo di valutazione del merito di credito del cliente e la valutazione del merito creditizio che risulti deficitaria delle informazioni necessarie per una completa ed esaustiva valutazione della solvibilità del cliente, le quali conducono ai medesimi effetti sul piano sanzionatorio e dei profili di responsabilità dell'intermediario. Ma andiamo con ordine.

3. La solvibilità del consumatore vale a "scagionare" il creditore dalla violazione dell'obbligo di valutazione del merito creditizio? Una lettura sistematica della norma

Il primo nodo interpretativo sottoposto dal giudice ceco alla Corte di giustizia europea concerne l'eventuale regolarizzazione dell'asserita violazione dell'art. 8 della dir. 2008/48 per effetto dell'esecuzione integrale del contratto di credito al consumo. Secondo la società creditrice – e resistente nel giudizio principale – non sussisterebbe alcuna violazione dell'obbligo di valutazione del merito creditizio laddove il consumatore esegua integralmente il contratto di credito al consumo giacché il rimborso del capitale del credito è di per sé bastevole a dimostrare la solvibilità del consumatore. In parole semplici: anche qualora venisse accertata la violazione dell'obbligo di valutazione del merito creditizio, alla stessa verrebbe posto successivamente rimedio per mezzo dell'esecuzione integrale del contratto, prova quest'ultima della solvibilità del cliente.

L'impostazione ermeneutica della resistente appare tutt'altro che condivisibile giacché adotta un'interpretazione letterale e restrittiva della disposizione di cui all'art. 8 della Direttiva, senza allargare lo sguardo al contesto normativo e agli obiettivi perseguiti dal Legislatore eurounitario, come ha utilmente chiarito e precisato la Corte di giustizia.

Segnatamente, con riguardo al contesto normativo, al Legislatore europeo va riconosciuto il merito (e la lungimiranza) di aver dato battesimo normativo all'obbligo di valutazione del merito creditizio con la Direttiva in esame pur tuttavia peccando di genericità e laconicità. Sul punto, attenta dottrina ha sottoposto a valutazione critica il disposto di cui all'art. 8 della Direttiva evidenziando che la norma si presenta «ambigua» con riguardo alle sue concrete modalità applicative in quanto, d'un lato, qualifica la verifica del merito creditizio come «obbligo» ma, dall'altro, nella formulazione dell'art. 8, della cui interpretazione il giudice di merito chiede chiarimenti alla Corte, utilizza una formulazione «assai più sfumata» [così MODICA, *Il contratto di credito ai consumatori nella nuova disciplina comunitaria*, in *Eur. dir. priv.*, 2009, 3, 785; PELLECCHIA, *L'obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore: spunti di riflessione per un nuovo modo di guardare alla "contrattazione con l'insolvente"*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2014, 5, 1089]. La norma, infatti, non definisce né regolamenta il processo valutativo ma rimette agli Stati membri il compito di fornire istruzioni e orientamenti appropriati ai creditori e di prevedere le eventuali sanzioni. Va da sé che, in un simile quadro, vanno ad addensarsi

nubi che è compito dell'interprete fugare adottando un'interpretazione sistematica che tenga conto tanto del contesto in cui si inserisce la Direttiva e degli obiettivi da essa perseguiti.

In tema di *iter legis*, è bene ancora precisare che la dir. 2008/48 è arrivata a valle di un «processo tormentato» [così PIEPOLI, *Sovraindebitamento e credito responsabile*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2013, 1, 38] per rispondere normativamente a un fenomeno economico e sociale dilagante, quale il ricorso massiccio al credito al consumo che ha rappresentato uno spartiacque tra la *cash and carry society* e la *credit society* [così STANGHELLINI, *Il credito "irresponsabile" alle imprese e ai privati: profili giuridici e tecniche di tutela*, in *Soc.*, 2007, 4, 395] e cioè tra una società – quella del secolo scorso - nella quale il consumatore è "pagatore", ad una – quella contemporanea - nella quale il consumatore non è pagatore con risorse proprie ma "acquirente a credito", usufruendo di finanziamenti per l'acquisto di beni o servizi di cui si sarebbe altrimenti privato [così ROSSI, *Il credito al consumo. Dal fenomeno socio-economico alla fattispecie contrattuale*, CEDAM, 2017, 2, in cui si definisce il credito al consumo come «un fenomeno di massa che ha mosso, e muove tuttora, l'economia del Paese»; CERINI, *L'assicurazione del credito ai consumatori, strumento double-face a "garanzia" di finanziatori e finanziati: da un'idea di "democratizzazione del credito" ad un esempio applicativo delle assicurazioni di gruppo*, in *Dir. economia assicur.*, 2004, 3, 745, per la quale «il credito ai consumatori è assunto come strumento essenziale per contribuire alla diffusione del benessere sociale. Sul passaggio da *cash society* a *credit society*, *cfr.* BATTILORO, *Collegamento negoziale e inadempimento del fornitore: la nuova disciplina del credito al consumo alla luce di una recente giurisprudenza comunitaria*, in *Eur. dir. priv.*, 2011, 3, 779]. Dal ricorso sempre più diffuso e democratico al credito, *i.e.* all'indebitamento, da parte del consumatore [così DE GIOIA-CARABELLESE, CHESSA, *La direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi ai beni immobili residenziali*, in *Resp. civ. e prev.*, 2016, 4, 1422], infatti, è disceso un elevato rischio di inadempimento dell'obbligazione da parte di numero sempre più cospicuo di consumatori. Ragione per la quale, il Legislatore europeo ha inteso intervenire per tutelare, d'un lato, l'interesse del creditore a ricevere un credito solo se e nella misura in cui sia in grado di ripagarlo, evitandogli così il rischio di sovraindebitamento; dall'altro, quello del debitore di vedere ripagato il suo credito. Nell'un caso, la valutazione preliminare del merito di credito del cliente consente al concedente il credito di vagliare il grado di solvibilità del futuro debitore, tutelandosi dal rischio di inadempimento dell'obbligazione che il cliente dovrebbe assumere. Per contro, tale strumento giova al cliente dal momento che, grazie alla valutazione del suo merito creditizio, gli viene destinato il finanziamento più adeguato alle sue capacità di restituzione del capitale anticipato, evitando di incorrere nel rischio di sovraindebitamento.

La valutazione del merito creditizio, tuttavia, non risponde solo a esigenze singole (o, meglio, dei singoli paciscenti) ma guarda ben oltre. Se così non fosse, ben si potrebbe

ritenere corretta l'interpretazione difensiva della società resistente. La valutazione del merito creditizio è, invece, funzionale a garantire la stabilità del sistema bancario e a tutelare il mercato del credito. La previsione di un siffatto obbligo, preliminare e propedeutico alla concessione del finanziamento, consente di arginare il rischio che il capitale di credito venga concesso incondizionatamente a molteplici debitori e di non essere conseguentemente restituito, gravando non solo sul singolo finanziatore, ma anche impattando sull'intero sistema bancario. La valutazione del merito creditizio rientra, quindi, tra le pratiche per la concessione del prestito responsabile cui si riferisce il Considerando 26, divenendo «il principale strumento di carattere preventivo per la lotta al sovraindebitamento» [così MODICA, op. cit.] dal momento che consente al, *rectius* obbliga (il), finanziatore a ottenere informazioni sulla capacità di solvibilità del cliente prima di concludere il contratto di credito.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene di condividere senza censura alcuna la posizione assunta dalla Corte di giustizia nella sentenza *de qua* laddove ritiene sussistente la responsabilità dell'intermediario per violazione dell'obbligo di valutazione del merito creditizio del cliente che abbia eseguito integralmente il contratto di credito al consumo, poiché la sussistenza dell'obbligo suddetto è indirizzata a tutelare consumatore e intermediario, ma anche l'intero mercato e, a tal fine, a nulla rilevano i rapporti tra i singoli paciscenti.

4. Violazione dell'obbligo del merito creditizio e regime sanzionatorio

La seconda questione giuridica sottoposta al vaglio dei giudici europei riguarda il regime sanzionatorio applicabile alla violazione dell'obbligo di valutazione del merito creditizio. Più nel dettaglio, il giudice del rinvio si domanda se, alla luce della Direttiva, un creditore possa essere sanzionato con la nullità del contratto di credito al consumo e la decadenza del suo diritto al pagamento degli interessi convenuti. La società resistente, infatti, nel giudizio principale sostiene che, pur riconoscendo la sussistenza di una erronea o mancante valutazione del merito di credito di un cliente, l'imposizione della nullità sarebbe sproporzionata e, quindi, andrebbe oltre quanto necessario per conseguire gli obiettivi dell'art. 8 della Direttiva europea dal momento che il contratto è stato eseguito integralmente e senza alcuna conseguenza pregiudizievole per il consumatore.

La questione può essere affrontata su due diversi piani, strettamente legati l'un l'altro. Il primo riguarda il principio di proporzionalità della sanzione previsto dalla dir. 2008/48. Il secondo riguarda, invece, il carattere teleologico della sanzione sulla scorta del quale valutare rispettato (o no) il principio di proporzionalità suddetto.

Quanto al primo piano, si annota che la Direttiva in esame prevede al Considerando 26 che gli Stati membri determinino «i mezzi necessari per sanzionare i creditori qualora ciò si verificasse», precisando al Considerando 45 che la loro scelta è «lasciata alla

discrezionalità degli Stati membri». Previsione, questa, inserita nell'art. 23 a norma del quale «gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive». Proporzionate, si diceva, rispetto agli obiettivi perseguiti dalla Direttiva.

Siamo giunti al cuore della questione.

Come esposto nei paragrafi precedenti senza alcuna pretesa di esaustività, v'è da ribadire che gli obiettivi perseguiti dalla Direttiva non si limitano (solo) alla tutela dei paciscenti bensì mirano a proteggere l'intero mercato del credito in prospettiva macroeconomica. I danni derivanti dalla concessione abusiva di credito sono infatti molteplici, in considerazione della pluralità degli interessi non solo del singolo cliente-consumatore ma anche dei terzi e del sistema bancario nel suo complesso. La concessione del credito non costituisce, infatti, un «mero affare privato» [così BALESTRA, *Crisi dell'impresa e abusiva concessione del credito*, in *Giur. comm.*, 2013, 1, 109] fra i contraenti di un contratto di credito ma deve tener conto degli interessi di carattere generale che impongono all'intermediario di assumere comportamenti ispirati alla correttezza tra i quali figura la corretta valutazione del merito creditizio, rispetto ai quali esiti l'intermediario dovrebbe assumere una decisione coerente sull'*an* e sul *quantum* del finanziamento da concedere al singolo cliente, scongiurando la concessione abusiva di credito.

Gli effetti dannosi della concessione abusiva di credito si riverberano, infatti, non solo sul cliente, il quale si imbatte nel fenomeno del sovraindebitamento, e sul finanziatore, che rischia di non vedere ripagato il suo credito, ma anche sul mercato e, conseguentemente, sui terzi. La concessione abusiva di credito, come avverte autorevole dottrina, «altera il mercato» [così INZITARI, *Le responsabilità della banca nell'esercizio del credito: abuso nella concessione e rottura del credito*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 2001, 3, 268], «produce opacità nel mercato» [così DI MARZIO, *Sulla fattispecie e «concessione abusiva di credito»*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 2009, 3, 382, nota a Trib. Monza, 31 luglio 2007], in quanto distorce la referenza creditizia del cliente, influenzando le scelte degli altri operatori economici. A tal proposito, non può essere sottaciuto il fatto che la concessione di credito a un cliente ingeneri l'affidamento sulla solvibilità del cliente nei terzi i quali, tenendo conto della posizione privilegiata della banca nella conoscenza della situazione finanziaria del cliente e confidando che il credito sia concesso solo ad un cliente meritevole e solvibile, potrebbero essere indotti a concedere credito al cliente già finanziato abusivamente. La concessione abusiva di finanziamento favorisce, quindi, «una falsa apparenza di solidità dell'impresa finanziata», arrecando un danno «informativo» [così BELLI, *La responsabilità della banca per erogazione «abusiva» del credito ad un'impresa in situation désperée*, in *Resp. civ.*, 2012, 2, 93] ai creditori successivi, derivante dall'affidamento nutrito sulla solvibilità del cliente finanziato, ai singoli

creditori successivi alla concessione abusiva del finanziamento, e ledendone la libertà contrattuale. La concessione abusiva del credito arreca pregiudizio anche ai creditori antecedenti, in quanto comporta un aggravamento del dissesto finanziario del debitore e una diminuzione delle possibilità di soddisfacimento dei propri crediti, dal momento che potrebbe risultare diminuita la probabilità di adempimento da parte del debitore.

È proprio per scongiurare tali conseguenze che il Legislatore ha inteso introdurre un precipuo obbligo di valutazione del merito di credito del cliente con un reticolato di norme «anfibologiche» dalla valenza pubblica e privata, al contempo [così BUCCIANTI, *Merito creditizio e obbligo di non concludere il contratto*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, 1, 91], base del prestito responsabile, un principio che, pur non essendo formalmente riconosciuto nella Direttiva del 2008, rappresenta il fondamento della rinnovata disciplina del credito al consumo, demarcando i confini di un nuovo assetto di tutela del consumatore, in netta discontinuità con il passato, che si realizza per tramite di una «divisione più equilibrata delle responsabilità tra il consumatore e il finanziatore».

Alla luce di tali considerazioni, è da ritenersi fondata e ben ponderata la decisione della Corte di giustizia secondo la quale è da considerarsi adeguata la sanzione prevista nel diritto nazionale ceco che implica la nullità del contratto e la decadenza del diritto del creditore agli interessi convenuti anche qualora il creditore non abbia subìto alcuna conseguenza pregiudizievole dalla concessione del credito al consumo senza una (corretta) valutazione del suo merito creditizio. Altrimenti, facilmente si potrebbe obiettare che i creditori sarebbero incentivati a una valutazione selettiva e parziale del merito creditizio al cliente-consumatore tale da consentire una erogazione del credito più estesa e meno certosina e, quindi, pratiche irresponsabili.

Inoltre, come precisato dai giudici europei, gli artt. 8 e 23 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla previsione della sanzione di nullità del contratto di credito al consumo e alla decadenza del diritto al pagamento degli interessi convenuti qualora il creditore abbia violato l'obbligo di valutazione del merito di credito anche nell'ipotesi in cui il contratto suddetto sia stato integralmente eseguito e non abbia cagionato al consumatore conseguenze pregiudizievoli.

5. Il regime sanzionatorio per inadempimento dell'obbligo di valutazione del merito creditizio nelle pronunce della Corte di giustizia

Come già evidenziato, tra i punti deboli della Direttiva 2008/48 v'è da annoverare la mancata regolamentazione diretta dell'obbligo di valutazione del merito creditizio e delle condizioni del suo assolvimento. In un'ottica ben lontana dallo scopo di armonizzazione massima che tramite la Direttiva del 2008 si mirava a raggiungere, il Legislatore comunitario ha concesso piena discrezionalità agli Stati membri nell'adozione di «misure adeguate» a prevenire l'erogazione di «prestiti in modo irresponsabile» ovvero «senza

preliminare valutazione del merito creditizio», e nella determinazione dei «mezzi necessari per sanzionare i creditori» in caso di violazione delle prescrizioni dettate in materia di credito responsabile.

Ed è su questi aspetti che si sono espressi i Giudici europei nella sentenza in commento, confermando l'orientamento costante assunto dalla Corte sul regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione dell'obbligo di valutazione del merito creditizio. Anzitutto, in tema di proporzionalità delle sanzioni previste dall'ordinamento del singolo Stato membro, il cui grado di severità deve risultare adeguato alla gravità delle violazioni che esse reprimono e comportare, in particolare, un effetto realmente deterrente [così, C. Giust., 27 marzo 2014, C-565/12, *LCL Le Crédit Lyonnais SA e Fesih Kalhan*; C. Giust., 9 novembre 2016, C-42/15, *Home Credit Slovakia a.s. e Klára Bíróová*]. Ma anche relativamente alla legittimità della previsione del regime di nullità del contratto di credito al consumo in costanza di violazione dell'art. 8 della dir. 2008/48.

Con riguardo a tale ultimo aspetto, in una pronuncia precedente e concernente un analogo caso ceco [C. Giust., 5 marzo 2020, C-679/18, *OPR-Finance s.r.o. contro GK*] la Corte europea ha rilevato che, al fine di tutelare i consumatori e far desistere gli intermediari a concedere un credito anche in mancanza di una (corretta) valutazione del merito di credito, è ammissibile la previsione della sanzione della nullità del contratto di credito al consumo in caso di violazione dell'obbligo, senza necessità che il consumatore eccepisca tale nullità entro un termine di prescrizione triennale, ritenendo che una simile previsione possa «andare a vantaggio del consumatore interessato» tenuto conto dell'importanza particolare che la dir. 2008/48 riconosce alla tutela dei consumatori.

6. Una finestra sul regime sanzionatorio in Italia: brevi cenni.

Volgendo lo sguardo alla normativa italiana, v'è da osservare che il Legislatore nostrano, a differenza di quello ceco e disattendendo le linee comunitarie, non ha previsto specifiche sanzioni da irrogare in caso di assente o non corretta valutazione del merito creditizio del cliente.

A questo proposito, la dottrina ritiene che, pur mancando la previsione di una specifica sanzione, alla violazione dell'obbligo di valutazione del merito creditizio possano ritenersi applicabili «i princìpi del diritto civile» [così RICCIARDI, *Osservatorio riflessioni in materia di carta di credito revolving e usura sopravvenuta alla luce del recente arresto delle Sezioni Unite*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2019, 2, 756] essendo, dunque, compito dell'interprete individuare le conseguenze civiliste alla violazione dell'obbligo di valutazione del merito creditizio del cliente.

Per quanto concerne, più specificamente, la previsione della nullità del contratto quale sanzione conseguente la violazione dell'obbligo di valutazione del merito creditizio, una recente giurisprudenza di merito [così Trib. Nocera Inferiore, 14 marzo 2024, sent. n.

608] ha puntualizzato che «alcuna norma del nostro ordinamento prevede una disciplina sanzionatoria da cui possa essere ricavata una qualsivoglia invalidità», con la conseguenza che «alcuna nullità potrebbe derivare dal comportamento della creditrice con riflesso sul contratto di finanziamento posto in essere tra le parti. In particolare, il giudice ha evidenziato che pur essendo previsto nella normativa nostrana dall'art. 124 bis T.U.B. (modificato in relazione all'art. 8 della dir. 2008/48, attuata in Italia per il tramite del d.lgs 141/2010) un precipuo obbligo di valutare il merito creditizio in capo al creditore, in assenza di un'espressa previsione legislativa sulla responsabilità del finanziatore per concessione abusiva del credito al soggetto immeritevole, è possibile prevedere il risarcimento del danno per violazione dei generali principi di correttezza e buona fede, dal momento che l'art. 1418, comma 1, c.c. prevede la nullità del contratto solo nel caso di violazione di norme imperative» e non di oneri comportamentali – come la valutazione del merito creditizio.

Bibliografia essenziale

BALESTRA, *Crisi dell'impresa e abusiva concessione del credito*, in *Giur. comm.*, 2013, 1, 109 ss.

BATTILORO, *Collegamento negoziale e inadempimento del fornitore: la nuova disciplina del credito al consumo alla luce di una recente giurisprudenza comunitaria,* in *Eur. dir. priv.,* 2011, 779 ss.

BELLI, *La responsabilità della banca per erogazione «abusiva» del credito ad un'impresa in situation désperée,* in *Resp. Civ.,* 2012, 2, 93 ss.

BIFERALI, *La trasparenza bancaria*, in *Concorrenza, mercati e diritto dei consumatori* a cura di Catricalà, Cassano, Clarizia, UTET, 2018.

BUCCIANTI, *Merito creditizio e obbligo di non concludere il contratto,* in *Nuova giur. civ. comm.,* 2020, 1, 89 ss.

CERINI, *L'assicurazione del credito ai consumatori, strumento double-face a "garanzia" di finanziatori e finanziati: da un'idea di "democratizzazione del credito" ad un esempio applicativo delle assicurazioni di gruppo,* in *Dir. economia assicur.,* 2004, 3, 745 ss.

DE GIOIA-CARABELLESE, CHESSA, *La direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi ai beni immobili residenziali,* in *Resp. civ. e prev.,* 2016, 4, 1422 ss.

DI MARZIO, *Sulla fattispecie e «concessione abusiva di credito»,* in *Banca borsa tit. cred.,* 2009, 3, nota a Trib. Monza, 31 luglio 2007, 382 ss.

FALCONE, *"Prestito responsabile" e valutazione del merito creditizio,* in *Giur. comm.,* 2017, 1, 147 ss.

FALCONE, *Il trattamento normativo del sovraindebitamento del consumatore,* in *Giur. comm.,* 2015, 1, 132 ss.

INZITARI, *Le responsabilità della banca nell'esercizio del credito: abuso nella concessione e rottura del credito,* in *Banca borsa tit. cred.,* 2001, 3, 265 ss.

MODICA, *Il contratto di credito ai consumatori nella nuova disciplina comunitaria,* in *Eur. dir. priv.,* 2009, 3, 785 ss.

PELLECCHIA, *L'obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore: spunti di riflessione per un nuovo modo di guardare alla "contrattazione con l'insolvente",* in *Nuove leggi civ. comm.*, 2014, 5, 1089 ss.

PIEPOLI, *Sovraindebitamento e credito responsabile,* in *Banca borsa tit. cred.*, 2013, 1, 38 ss.

RICCIARDI, *Osservatorio riflessioni in materia di carta di credito revolving e usura sopravvenuta alla luce del recente arresto delle Sezioni Unite,* in *Banca borsa tit. cred.,* 2019, 2, 756 ss.

ROSSI, *Il credito al consumo. Dal fenomeno socio-economico alla fattispecie contrattuale,* CEDAM, 2017.

STANGHELLINI, *Il credito "irresponsabile" alle imprese e ai privati: profili giuridici e tecniche di tutela,* in *Soc.*, 2007, 4, 394 ss.